



La politica dell'Ordine e lo sviluppo della professione: linee programmatiche e obiettivi di lavoro.

La professione di psicologo risponde alle caratteristiche fondamentali del professionalismismo?

I sistemi di regolazione del mercato e della pratica professionale dal punto di vista del cliente.

Il nuovo regolamento per la gestione del bilancio nazionale e degli Ordini territoriali.

Certo nessuno poteva immaginare che in materia di liberalizzazioni dei servizi professionali a favore del "cittadino-utente" il nuovo Governo avrebbe scelto di non consultare preventivamente i professionisti scatenando forti reazioni da parte di tutte le categorie anzitutto sul metodo e poi nel merito del provvedimento. Il Ministro dello Sviluppo Economico per intere settimane ha tenuto duro alla protesta dei tassisti (quella forse più eclatante) e di tutti i professionisti che in qualche modo ed in varia misura sono stati colpiti dal cosiddetto decreto Bersani.

Sono stati giorni di fuoco in cui i rappresentanti a vario titolo dei professionisti hanno incontrato Ministri e Sottosegretari, alcuni di questi hanno candidamente dichiarato di aver appreso i contenuti del decreto dai giornali. Forse per sottolineare il mancato coinvolgimento addirittura dell'Esecutivo di Governo, ma ribadisco: forse. Non voglio in questa sede fare considerazioni su quest'ultimo aspetto anche se ritengo che una riflessione di carattere generale vada assolutamente fatta: non v'è dubbio che tutti sapessero che questo Governo avrebbe affrontato il problema da subito, il programma elettorale presentato dal centro sinistra, su questo punto, era chiaro. Nella stessa campagna elettorale, negli stessi giorni, stessi luoghi, stesso Paese (forse!) il futuro premier Romano Prodi sollecitato in diverse occasioni dai rappresentanti delle Professioni, aveva assunto un impegno preciso: nessuna riforma senza consultazione preventiva.

Così non è stato.

Un tal modo di procedere alimenta, come mai prima, il dubbio che questo sia solo l'inizio di una serie di interventi finalizzati (vogliamo essere ottimisti) non all'abolizione degli Ordini, ma sicuramente al loro progressivo depotenziamento. E vorrei su questo soffermarmi poiché sento da più parti venti di sfiducia nei confronti dei rappresentanti di categoria, e nel sistema ordinistico in generale.

Affermare l'Ordine per affermare gli Psicologi

di **Giuseppe Luigi Palma**
Presidente Consiglio Nazionale

Quando parlo di depotenziamento mi riferisco ad un'idea di potere non dell'organizzazione ordinistica, ma dei Professionisti che vi appartengono e che da questa sono rappresentati; ritengo che le istanze di una intera categoria di professionisti possano trovare voce solo in rappresentanti eletti democraticamente e non nella voce dei singoli o di singole associazioni/società private naturalmente e necessariamente orientate al perseguimento degli obiettivi del proprio statuto e dei propri iscritti.

Un Ordine deve rappresentare tutti i propri iscritti, ma soprattutto deve tutelare tutti i propri clienti/utenti attuali e potenziali.

E proprio su alcuni di quegli strumenti che l'Ordine può utilizzare per perseguire i fini istituzionali alla base della sua ragion d'essere, questo Governo ha voluto imporre (le sue) nuove regole in nome di un modello di mercato che forse, forse, mal si adegua alla realtà, intesa come contesto e cultura, del nostro Paese. Ciò non significa che non vogliamo guardare all'Europa o al resto del mondo, ma per deformazione professionale, come psicologi, siamo abituati a guardare ai fatti, come prodotti di contesti, culture, relazioni e non come meri dati di fatto. E con questo metodo in premessa intendiamo proporre ipotesi di sviluppo per la nostra professione, per i nostri iscritti e per le funzioni dell'Ordine.

segue in ultima

| | |
|----|---|
| 1 | Editoriale: Affermare l'Ordine per affermare gli Psicologi <i>di Giuseppe Luigi Palma</i> |
| 3 | Linee programmatiche per lo sviluppo della professione <i>di Giuseppe Luigi Palma</i> |
| 7 | Mercato, etica e tutela del cittadino - Oltre la logica del professionalismo <i>di Tullio Garau</i> |
| 10 | Sul Decreto Barsani <i>di Andrea Falzone</i> |
| 11 | Il Consiglio Nazionale, i Consigli Territoriali e la gestione dei bilanci <i>di Maurizio Micozzi</i> |
| 13 | Professione ed Organizzazione <i>di Fulvio Giardina</i> |
| 15 | A chi servono i sistemi di regolazione del mercato e della pratica professionale? <i>di Paolo Michielin</i> |
| 18 | La Psicologia verso la pace e la cooperazione: nuovi approcci per nuove pratiche <i>di Antonella Sapiro</i> |

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2001

Art. 1 - PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere Nazionale, a quelle iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione. La concessione di tale patrocinio è comunque subordinata al rilascio di analogo patrocinio, o comunque di parere favorevole, da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto.
- 2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Nazionale almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro, e che analoga richiesta di patrocinio o parere favorevole è già stata avanzata anche al Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Nazionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.
- 3) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Nazionale, nel conferire i patrocini di cui all' articolo precedente, si avvale della Commissione Cultura prevista del Regolamento interno dell'Ordine Nazionale.
- 2) La Commissione Cultura, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello Nazionale. La Commissione Cultura deve inoltre acquisire, prima di esprimere il proprio parere relativamente alla richiesta di patrocinio da parte del Consiglio Nazionale, la specifica documentazione attestante il rilascio del patrocinio o comunque di parere favorevole da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione.
La Commissione Cultura può inoltre richiedere, a propria discrezione, la seguente documentazione:
 - a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore;
 - c) atti relativi all'esistenza di eventuali sezioni periferiche.
- 3) La Commissione Cultura, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, e fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile ed adotta la sua decisione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.

Autorizzazione Trib. di Roma, n 28 del 24/01/2002 - Poste Italiane s.p.a.
Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 2, DCB Po
Editore: Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
P.le di Porta Pia, 121 - 00198 Roma - tel.06 44292351 fax 06 44254348
Su Internet: www.psy.it - **E-mail:** segreteria@cnopsicologi.it
Stampa: Fotoprint
Direttore responsabile: Giuseppe Luigi Palma
SIC - Sistema Integrato di Comunicazione

Coordinatore Editoriale: Raffaele Felaco
Redazione: Girolamo Baldassarre, Lara Costa, Tullio Garau, Antonio Telesca
Consulente di Redazione: Maria Pedone

Collaboratori di Redazione: Barbara Summo, Silvana Stifano
Redazione: "La professione di Psicologo"
c/o Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
Chiuso in redazione il 10 Ottobre 2006

**L'eventuale cambio di indirizzo o mancato ricevimento della rivista,
va comunicato esclusivamente al proprio Ordine di appartenenza.**

Linee programmatiche per lo sviluppo della professione

di **Giuseppe Luigi Palma**
Presidente Consiglio Nazionale

I prossimi saranno anni cruciali e densi di sfide per gli psicologi. Questo il programma che ho proposto al Consiglio e su cui intendo impegnarmi per consolidare i risultati ottenuti ed affrontare problemi irrisolti e nuove sfide.

La legge 56/89 e la sua piena applicazione

Nonostante siano passati quasi vent'anni dalla promulgazione della nostra legge di ordinamento, ritengo ancora necessario adoperarsi perché questa venga rispettata e pienamente attuata, soprattutto per quanto previsto dall'articolo 1. Operativamente ritengo siano queste le nostre priorità:

- Destinare in modo prioritario le risorse economiche disponibili alla promozione della professione e allo sviluppo delle opportunità lavorative.
- Tutelare e sostenere la piena occupazione anche attraverso la regolamentazione dell'offerta formativa.
- Impegnarsi per il superamento della laurea triennale e la progressiva abolizione della sezione 'b' dell'albo professionale.
- Promuovere l'attivazione di nuove e diverse specializzazioni anche per diversificare e arricchire l'offerta formativa.
- Reperire specifiche risorse economiche e scientifiche finalizzate alla ricerca nel campo della psicologia basata sull'evidenza.
- Attivare tutte le possibili iniziative per l'immediata approvazione del nomenclatore tariffario, come previsto dall'articolo 28 della nostra legge.

Come risulta evidente, per alcuni settori, intendo procedere nel segno della continuità con la politica fino ad ora portata avanti dal Consiglio Nazionale. In partico-

lare restano ferme le posizioni già assunte dal CNOP in tema di formazione universitaria, tirocini, esami di stato e formazione post-universitaria (specializzazioni in psicoterapia e formazione continua).

Ritengo infatti che, nonostante l'affermarsi della professione psicologica fra le professioni intellettuali e il riconoscimento quale risorsa nella società civile, sia ancora necessario ed urgente difendere il titolo di formazione, e i dispositivi abilitanti, dai continui attacchi di dequalificazione e, conseguente, delegittimazione della figura professionale con grave danno sia per i nuovi professionisti che si affacciano al mondo del lavoro, ma anche per i "vecchi" professionisti (compresi coloro i quali sono già impiegati nel SSN) che si trovano a dover difendere diritti acquisiti, invece di poter impiegare tempo e risorse per sviluppare e promuovere la propria professionalità.

Perciò, intendo portare avanti iniziative volte a ripristinare il ciclo unico per psicologia e a procedere nella richiesta di chiusura del corso triennale in tecniche psicologiche che ritengo essere generatore di un titolo confusivo e fuorviante per l'utenza, intendendo con utenza sia gli studenti (utenti del sistema universitario), sia i fruitori di servizi psicologici.

Attraverso interventi normativi per la regolamentazione del percorso formativo universitario e degli altri dispositivi abilitanti (tirocinio, esame di stato), di concerto, per quanto possibile con il CUN e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, intendo perseguire due obiettivi: 1) trasparenza nei confronti dei fruitori di prestazioni psicologiche e 2) qualificazione dei percorsi formativi su standard condivisi a livello europeo.

Per quanto attiene invece il nomenclatore/tariffario ritengo fondamentale, ora (post-Bersani) più che mai

(pre-Mantini), la necessità di attivare contatti politici volti a promuovere l'iter di approvazione a mezzo decreto della proposta (ri)formulata nel 2003 sulla base delle indicazioni pervenute dal Ministero di Giustizia e già approvata dalla Sanità. È importante ricordare come, nell'attuale contesto, l'approvazione del tariffario assume validità non tanto, o meglio, non solo, per ciò che riguarda la specificazione di una variabile importante nella prassi professionale, ma anche, e soprattutto, per la definizione delle prestazioni riservate allo psicologo. Contestualmente ritengo inoltre utile perseguire la strada del passaggio alla vigilanza del Ministero della Salute, come ulteriore possibilità di difesa del titolo e delle competenze attribuite agli psicologi.

In ultima analisi intendo procedere nella richiesta di radicale revisione degli studi di settore per rendere gli stessi coerenti con la realtà occupazionale dei colleghi.

Da quanto detto è chiaro che un'azione che si vuole veramente efficace non può prescindere, anzi ritengo sia direttamente conseguente e proporzionale alla presenza di nostri rappresentanti entro organismi pubblici di riferimento, come il Consiglio Superiore di Sanità, ma anche Commissione Nazionale ECM, ecc. Difficile infatti pensare di incidere su tali organismi per difendere gli interessi della categoria, con azioni dall'esterno.

Infine, come già rilevato da più parti, una delle priorità del Consiglio Nazionale nei prossimi anni dovrà essere la revisione del codice deontologico (risalente al 1999), alla luce dei nuovi contesti di impiego professionale, ma non solo.

Nel corso della scorsa consiliatura l'Osservatorio sul codice deontologico ha promosso la raccolta dei casi disciplinari in tutte le articolazioni locali dell'Ordine. Dal database sarà necessario mutuare indicazioni sulle criticità presenti nel vigente codice e procedere quindi a proposte di riformulazione.

Gli Psicologi e l'Ordine

Ritengo che il fronte su cui si rende necessaria una politica di radicale rinnovamento è nei rapporti con gli iscritti. L'obiettivo principale è aprire ad un dialogo al fine di:

- informare tempestivamente gli interessati dell'azione politica messa in atto per loro e a loro nome;
- confrontarsi costruttivamente con la base degli iscritti per meglio orientare la politica professionale dell'Ordine.

L'esperienza degli ultimi anni mi ha insegnato come sia fondamentale promuovere una identità di categoria che consenta al singolo professionista di iscrivere la

propria prassi professionale entro un contesto più ampio di condivisione di principi etici/deontologici e di sviluppo della propria professionalità.

In quest'ottica anche recenti introduzioni normative, per esempio la normativa sulla privacy e sull'ECM (accreditamento), possono e devono essere utilizzate come risorse per l'avvio di una riflessione sulla pratica professionale del singolo, e, quindi, di tutta la categoria.

Ma per far sì che tali risorse non vadano perse, o siano vissute solo come seccature, è importante intraprendere percorsi di approfondimento e confronto con gli iscritti e le varie articolazioni di organizzazione della nostra professione (i.e. società scientifiche, sindacato, mondo accademico, ecc.).

Mi riferisco in particolare a quanto concerne il percorso di accesso alla formazione, ma anche e soprattutto alla possibilità di individuazione/promozione di aree professionali "nuove". E chiarisco che nuove va inteso nell'ambito normativo, mentre sappiamo bene essere facilmente individuabili percorsi di approfondimento scientifico e prassi professionali già consolidate sia a livello nazionale che a livello internazionale (i.e. psicologia scolastica, psicologia del traffico, psicologia delle emergenze, ecc.).

La nostra professione va tutelata e promossa, le linee di sviluppo vanno individuate e divulgate, la circolazione di buone prassi deve essere al centro della politica di un Ordine che si vuole veramente a favore dello sviluppo della professione e dei nostri clienti.

L'Osservatorio permanente sulla professione e l'Osservatorio Epidemiologico, istituiti presso il CNOIP, avranno nei prossimi quattro anni il compito di definire ed implementare un piano di ricerca per l'analisi dei processi formativi (università e post-laurea), del posizionamento occupazionale degli psicologi nonché della domanda del mercato, anche attraverso la rilevazione di dati epidemiologici, con la finalità ultima di sviluppare e rendere competente la domanda dei nostri clienti attuali e potenziali.

Promuovere e difendere la professione

Riassumendo ritengo siano due i punti fondamentali della nostra azione come rappresentanti dell'intera categoria professionale:

- promuovere interventi di tipo normativo per delineare confini di competenza professionali ed individuare/normare aree di intervento specifiche. Per interventi normativi intendo sia dispositivi di legge, ma anche accordi con amministrazioni dello stato, convenzioni e protocolli di intesa che concorrono a perseguire obiettivi comuni alla politica professionale e alla società civile.

■ veicolare un'immagine della professione di psicologo corretta, e "moderna", nei mass media.

Dispositivi normativi e corretta informazione sono gli elementi che ci consentiranno di promuovere l'immagine di *una* professione pur articolata e diversificata nelle sue funzioni.

L'intersezione e interdipendenza dei sistemi della politica e dell'informazione generano una matrice culturale che ritengo importante non sottovalutare, ma anzi conoscere e usare.

Per raggiungere gli obiettivi enunciati ritengo fondamentale l'istituzione e il sostegno di due organismi interni al CNOP:

a) un **ufficio stampa** che

- renda quanto più possibile sistematica e tempestiva l'informazione verso gli iscritti,
- individui **referenti per aree specifiche** che possano dar conto di contesti professionali in termini di approcci teorici e metodologici, prassi, aree di sviluppo, azioni politiche individuate/auspiccate/promosse dall'Ordine, nonché proporre **iniziative culturali**, anche trasversali alle diverse aree, per la diffusione di informazione verso la base degli iscritti e la società civile (giornate di studio per esperti, congressi, conferenze stampa, ecc.)

b) un **ufficio legislativo** con il compito di

- individuare di concerto con il CNOP un elenco di priorità per avviare processi di intervento in itinere (formulazione di emendamenti),
- affiancare i lavori delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro in fase di istruttoria per rendere coerenti e coordinati gli interventi sulle norme, combinando competenze tecniche in tema di giurisprudenza e competenze professionali,
- collaborare e supervisionare la stesura di accordi, convenzioni e protocolli di intesa con soggetti pubblici (come accaduto per il recente protocollo d'intesa per gli psicologi penitenziari),
- fungere da **supporto gratuito e sistematico per i Consigli dei piccoli Ordini**, nonché per la stesura di linee guida a livello nazionale.

L'azione di richiesta di dispositivi normativi efficaci non può prescindere dall'individuazione di una domanda sociale/civile, una committenza che si sviluppa in una domanda competente, in tale processo l'Ordine deve impegnarsi, anzitutto, a veicolare una corretta informazione sul ruolo/funzione della professione di psicologo.

Tra le aree di sviluppo fino ad ora individuate si elencano di seguito alcune: psicologia scolastica, psicologia del traffico, psicologia delle emergenze, mediazione familiare, ma anche aree professionali consolidate, come la selezione e la formazione del personale alla luce della recente giurisprudenza e normativa.

In sintesi gli obiettivi che propongo al Consiglio:

- promuovere la professione e quindi nuove aree di sviluppo professionale con interventi di tipo normativo (leggi, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa) e avvalendosi di un contributo specialistico e specifico (costituzione di un ufficio giuridico);
- difendere il titolo/la professionalità intervenendo sul percorso formativo universitario e sugli altri dispositivi abilitanti (tirocinio, esame di stato) tramite una attiva collaborazione con il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) e la CFPF (Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia);
- tutelare i professionisti attraverso gli strumenti del codice deontologico e del nomenclatore/tariffario, in particolare promuovendo la revisione/aggiornamento del primo e l'approvazione del secondo;
- prevedere prestazioni erogabili nell'ambito del SSN e le relative tariffe per le discipline di Psicologia e Psicoterapia;
- promuovere una corretta informazione/comunicazione verso gli iscritti e verso gli utenti/clienti.

La difesa del titolo professionale e le strategie di sviluppo in una dimensione europea

Ricordo infine che è attualmente in fase di avvio della sperimentazione il progetto EuroPsy, con la partecipazione anche del Consiglio Nazionale. Questa fase, così come quella a regime, fanno parte del necessario piano di confronto con il contesto europeo che consentirà di allineare strutture organizzative e sistemi di formazione per favorire la mobilità dei professionisti salvaguardando il livello formativo e, di conseguenza, il livello delle prestazioni professionali.

Il riferimento al contesto europeo è da ritenere elemento assolutamente necessario per iscriverne e riflettere sull'esperienza italiana di costruzione della professione di psicologo. In tale prospettiva, i prossimi anni devono vedere l'Ordine impegnato nel confronto con i Paesi Europei ed Extra-comunitari sia per monitorare flussi migratori dei professionisti, anche a seguito delle nuove disposizioni europee, sia per ripensare logiche di sviluppo professionale coerenti, anche, con i sistemi internazionali. 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Giuseppe Luigi Palma - Presidente - Presidente Ordine Puglia
Claudio Tonzar - Vicepresidente - Presidente Ordine Friuli Venezia Giulia
Fulvio Giardina - Segretario - Presidente Ordine Sicilia
Maurizio Micozzi - Tesoriere - Presidente Ordine Marche
Giuseppe Bontempo - Consigliere - Presidente Ordine Abruzzo
Antonio Telesca - Consigliere - Presidente Ordine Basilicata
Max Dorfer - Consigliere - Presidente Ordine Bolzano
Claudio Zullo - Consigliere - Presidente Ordine Campania
Manuela Colombari - Consigliere - Presidente Ordine Emilia Romagna
Marialori Zaccaria - Consigliere - Presidente Ordine Lazio
Piero Cai - Consigliere - Presidente Ordine Liguria
Enrico Molinari - Consigliere - Presidente Ordine Lombardia
Girolamo Baldassarre - Consigliere - Presidente Ordine Molise
Paolo Fausto Barucci - Consigliere - Presidente Ordine Piemonte
Tullio Garau - Consigliere - Presidente Ordine Sardegna
Sandra Vannoni - Consigliere - Presidente Ordine Toscana
Iva Vedovelli - Consigliere - Presidente Ordine Trento
Immacolata Tomay - Consigliere - Presidente Ordine Umbria
Alfredo Mattioni - Consigliere - Presidente Ordine Valle d'Aosta
Marco Nicolussi - Consigliere - Presidente Ordine Veneto
Lara Claudia Simona Costa - Rappresentante - Sezione "B"

Commissione Cultura, Aggiornamento, Formazione ed Accreditamento

Antonio Telesca coordinatore - Lara Claudia Simona Costa - Tullio Garau - Raffaele Felaco
Girolamo Baldassarre

Commissione Deontologica e Tutela della Professione

Giuseppe Bontempo coordinatore - Iva Vedovelli - Sandra Vannoni - Marialori Zaccaria - Piero Cai
Armodio Lombardo - Max Dorfer

Commissione Giuridico-Istituzionale

Paolo Fausto Barucci coordinatore - Manuela Colombari - Alfredo Mattioni - Marco Nicolussi
Lara Claudia Simona Costa

Commissione per il Tariffario e lo Sviluppo della Professione

Immacolata Tomay coordinatore - Paolo Fausto Barucci - Enrico Molinari - Piero Cai - Iva Vedovelli

Commissione per i Contratti

Maurizio Micozzi coordinatore - Girolamo Baldassarre - Raffaele Felaco

Osservatorio sul Codice deontologico

Armodio Lombardo coordinatore - Max Dorfer - Alfredo Mattioni - Sergio Ciavarella - Gaetano De Leo
Guglielmo Gulotta - Paolo Michielin - Catello Parmentola - Vito Tummino

Gruppo di Lavoro sull'Università

Enrico Molinari coordinatore - Paolo Fausto Barucci - Paolo Michielin - Pietro Angelo Sardi

Referente per la Psicologia del Traffico

Max Dorfer

Mercato, etica e tutela del cittadino. Oltre la logica del professionalismo.

di **Tullio Garau**

Presidente Ordine degli Psicologi della Sardegna

In questi ultimi anni si è sviluppata in Europa, insieme alla formazione del mercato comune, una riflessione sul ruolo delle professioni piuttosto vivace. Le professioni sono state accusate di difesa ad oltranza delle posizioni di dominanza, se non di monopolio, acquisite, di imposizione al cittadino-cliente di tariffe svincolate dalla logica del mercato, di resistenza alla libera circolazione dei professionisti, di controllo agli accessi alla professione in funzione del mantenimento di oligarchie interne alle professioni stesse.

Le professioni hanno risposto, sul piano culturale, richiamando la logica del professionalismo, una corrente di pensiero che ha oggi il suo massimo esponente nel sociologo americano Eliot Freidson. Il professionalismo viene definito quale terza via rispetto alla logica della dialettica capitale-lavoro (mercato) e alla logica della burocrazia statale.

Secondo la logica del professionalismo, storicamente le professioni hanno costruito la loro identità su tre pilastri basilari:

- L'essere portatrici di un sistema di conoscenze e di competenze specialistiche. Conoscenze che derivano da un preciso e riconosciuto iter formativo e competenze che derivano dall'esperienza professionale.
- L'aver un accesso regolamentato e riconosciuto alla attività professionale.
- L'essere portatrici di un'etica pratica e di un'etica istituzionale che dettano norme deontologiche codificate e vincolanti per i professionisti.

Questi elementi sono oggi messi profondamente in discussione e si prefigurano scenari ancora non del tutto chiari di cambiamento. Quali risposte possono venire dalle professioni rispetto a questi scenari in una logica che non sia di sterile difesa ma di apertura, di sfida per la costruzione di una nuova identità professionale?

La costruzione della identità professionale, i valori e le norme che stanno alla base della professione, sono elementi dinamici, legati alle trasformazioni non solo della professione ma anche e soprattutto alle trasformazioni della società. Ignorare queste trasformazioni o porsi in posizione di difesa rispetto alla sfida del cambiamento è antistorico.

La professione di psicologo sembra rispondere alle caratteristiche fondamentali sulle quali si basa la logica del professionalismo.

Le conoscenze psicologiche professionali derivano dalla frequenza di un percorso universitario quinquennale che si conclude con la laurea, titolo riconosciuto dallo Stato. Le competenze derivano invece in primis dal tirocinio post lauream e successivamente dall'esercizio professionale, dalla formazione continua e dal confronto con le esperienze accumulate dall'intera comunità professionale.

L'accesso alla professione di psicologo è regolamentato e riconosciuto dallo Stato. Tirocinio ed Esame di Stato prima ed iscrizione all'Albo dell'Ordine poi sono i passaggi ineludibili per accedere alla professione.

L'etica professionale ed istituzionale è la base del Co-

dice Deontologico degli Psicologi Italiani che stabilisce norme comportamentali sia per quanto attiene ai rapporti con l'utenza-clientela e la committenza sia per quanto attiene ai rapporti con i colleghi sia infine per quanto attiene ai rapporti con la comunità sociale.

Esaminando più approfonditamente i tre pilastri del professionalismo rispetto alla professione di psicologo vediamo che si manifestano alcune criticità.

In primo luogo la conoscenza e la competenza specialistiche sono messe in discussione. A tutt'oggi il titolo di laurea in psicologia non è esplicitamente contestato quale requisito minimo per la acquisizione delle conoscenze psicologiche di base (che sono in sé peraltro specialistiche) ma rischia di essere svuotato in parte di questa specificità. La modifica dell'iter formativo universitario col percorso cosiddetto tre più due, anche se oggi in fase di superamento, ha aperto la strada a pericolose derive. Quale è il pericolo? Il pericolo è che le competenze psicologiche vengano in qualche modo considerate aspecifiche e trasversali e appannaggio di diverse altre professionalità, consolidate o emergenti.

Analogamente si evidenziano delle criticità anche per quanto riguarda l'accesso regolamentato e riconosciuto alla professione. E' questo un punto di estrema criticità. Il nostro Ordine non si è mai connotato come organismo fortemente caratterizzato sul piano corporativo, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla professione. Una professione in crescita come la nostra non avrebbe avuto del resto nessun interesse a caratterizzarsi in questo modo. Oggi però la situazione potrebbe cambiare. L'enorme numero di studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Psicologia, oltre a porre un'importante questione sulla qualità della formazione, porterà a breve un problema di sovrapproduzione di laureati con la conseguente marginalizzazione di un grosso numero di psicologi disposti ad accettare lavoro a qualsiasi condizione. In diversi settori questo già accade. E' evidente che una situazione di questo tipo rischia di minare alla base uno dei pilastri della professione.

Il terzo punto è infine quello dell'etica pratica ed istituzionale punto sul quale, a giudizio dei teorici del professionalismo, si giustifica l'esistenza stessa delle professioni regolamentate. Il professionalismo vede quindi la conoscenza e la competenza disciplinate come finalizzate al raggiungimento di un bene pubblico so-

cialmente e istituzionalmente riconosciuto.

I principi deontologici che guidano la nostra professione sono, insieme ad una epistemologia comune, il cardine della professione.

La specificità e la peculiarità dell'operare dello psicologo sta nella centralità che nel suo operare assume il cliente/utente. Il nostro Codice Deontologico riconosce che l'attività professionale ha un ruolo e una funzione *sociale* generale il che comporta da parte dei professionisti la osservanza di norme comportamentali che tutelino innanzitutto appunto il fruitore della prestazione. Il Codice contiene alcuni fondamentali imperativi deontologici che definiscono questi rapporti e rimanda quindi alla necessità di una attenzione costante alle esigenze del cliente/utente, alle istanze comunitarie e alla dimensione organizzativa all'interno della quale si svolge l'attività professionale.

Le cose non sono però neppure nell'ambito etico così lineari e prive di criticità. Una delle situazioni più critiche è quella, sempre più frequente, nella quale un professionista ha rapporti con il cliente/utente all'interno di un mandato professionale il cui committente è diverso dal cliente, il quale committente potrebbe avere interessi anche contrastanti con quest'ultimo. A chi risponde il professionista? Il nostro Codice è abbastanza chiaro al riguardo ma il solo richiamo a norme deontologiche non è sufficiente a risolvere il problema della salvaguardia della autonomia professionale rispetto agli interessi della committenza.

La logica che dovrebbe guidare il professionista è diversa per esempio da quella del manager. Si tratta di logiche che possono e devono in diverse situazioni trovare una mediazione ma sono diverse, l'una, quella del professionista, legata ad un bene pubblico, l'altra, quella del manager, a logiche economiche o burocratiche. Nel momento in cui queste logiche divergono sarebbe obbligo per il professionista attenersi al rispetto della *sua* logica ma quanto questo può ragionevolmente avvenire?

E' pensabile che l'etica istituzionale possa esser l'unico collante che tenga insieme interessi differenti: interesse dei singoli professionisti, interesse della categoria, interesse del committente e interesse pubblico?

E' evidente che la dimensione dell'etica istituzionale, pur basilare, debba essere integrata con altri strumenti. Ma quali?

Un possibile risposta viene da chi vorrebbe tout court estendere la logica del mercato alle prestazioni professionali, liberalizzando il mercato delle professioni sia per quanto riguarda l'accesso alla professione sia per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni che andrebbero a collocarsi in un campo di libera contrattazione tra il cliente e il professionista. La liberalizzazione andrebbe, secondo chi sostiene questa tesi, a togliere una serie di vincoli che pongono il cliente in una posizione di strutturale debolezza nei confronti del professionista e porterebbe ad un abbassamento delle tariffe con un indubbio vantaggio per il cittadino.

Questo è, a mio giudizio, vero solo a metà, soprattutto per la nostra professione.

La globalizzazione tende a produrre merci a più basso costo ma raramente questo si accompagna ad una buona qualità delle stesse. Per abbassare il costo di una merce si può intervenire a diversi livelli: si può migliorare la tecnologia applicata ai processi di produzione, si può sfruttare l'abbassamento del costo delle materie prime o si può intervenire sul costo del lavoro. Quest'ultima strada sembrerebbe essere oggi la più seguita. Nel campo della produzione di servizi è una strada quasi obbligata una volta esaurita la prima ed essendo assolutamente impraticabile la seconda. Tutto ciò porta, nel lavoro intellettuale, ad una precarizzazione del lavoro stesso con contratti cosiddetti atipici, peraltro ampiamente sfruttati direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche e ben poco tutelanti per il lavoratore. Nasce quindi una nuova figura di lavoratore intellettuale che a stento può riconoscersi nella figura del professionista affermato, padrone del suo lavoro, che stabilisce il costo di erogazione delle sue prestazioni al cliente e che attraverso la appartenenza ad una associazione corporativa è in grado di difendere la sua posizione di dominanza, se non di monopolio, all'interno del mercato a discapito del cittadino-cliente. Solo poche persone all'interno della nostra categoria professionale rispondono a queste caratteristiche. La riduzione delle tariffe professionali che sembra andare nella direzione di un vantaggio per il cittadino-cliente in realtà va nella direzione di una precarizzazione del lavoro intellettuale e in un abbassamento della qualità della prestazione.

Altro discorso è poi quello della capacità del cittadino-cliente di porsi su un piano di parità col professionista

quanto a conoscenze specifiche. Si tratta di un discorso generale che nel caso del cliente dello psicologo ha un valore aggiunto legato alla posizione di asimmetria tra professionista e cliente insita in alcune prestazioni psicologiche e nella possibile creazione di bisogni artificiali, elemento questo fatto rilevare già dal Autorità Garante del Mercato e della Libera Concorrenza.

Ci troviamo quindi di fronte ad uno scenario ben diverso sia da quello prospettato da coloro che vedono nel mercato la soluzione automatica a tutti i problemi sia da quello prospettato dai teorici del professionalismo: lavoratori intellettuali precari da una parte e cittadini-utenti dall'altra erogatori gli uni e fruitori gli altri di prestazioni di qualità spesso non adeguata ai bisogni e alle esigenze rappresentate.

Entrambi attori non protagonisti di uno scambio sociale le cui caratteristiche sono decise altrove.

Si può pensare che il cittadino-cliente trovi vantaggio dalla riduzione dei costi di una prestazione quando questa viene erogata attraverso la precarizzazione del lavoratore-professionista e con un abbassamento degli standard di qualità della prestazione stessa? E che dire quando questo accade per la produzione di servizi all'interno di una amministrazione pubblica?

E' evidente che va trovata una logica diversa sia da quella del mercato sia da quella del professionalismo pur integrando in essa gli aspetti positivi che le due logiche precedenti portano in sé.

Questa nuova logica non può che venire dalla partecipazione del professionista e del cittadino, anche e soprattutto attraverso le proprie rappresentanze associative, alle scelte di progettazione e di erogazione dei servizi. Occorre che l'erogazione delle prestazioni professionali avvenga in una dimensione di democrazia partecipata che preveda forme di tutela sia per il lavoratore-professionista sia per il cittadino-cliente, a questo punto portatori di interessi se non sovrapponibili quanto meno integrabili.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, ravvisando questa esigenza, ha deliberato di estendere e formalizzare esperienze già esistenti a livello locale di tavoli di confronto permanente con le associazioni dei consumatori e più in generale dei cittadini-clienti. E' un modo di raccogliere la sfida che la società civile ci pone. 

La legge di conversione del c.d. Decreto Bersani (L. 248/06), in introduce alcune novità nel settore dei servizi professionali.

Le novità incidono su tre settori dell'esercizio libero professionale:

- 1) i compensi;
- 2) la pubblicità;
- 3) le società interprofessionali;

inoltre viene fissato al 1 gennaio 2007 il termine ultimo per adeguare le disposizioni relative ai codici deontologici e di autodisciplina alla nuova normativa, *anche introducendo misure nuove ed ulteriori a garanzia della qualità delle prestazioni professionali.*

Analizzando i punti sopra riportati si evidenzia:

1. Sui compensi professionali

La legge di conversione del decreto rimuove sia l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, sia il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (art. 2 comma 1 lett. a). Nel caso dell'Ordine degli Psicologi la norma ha una particolare applicazione. Infatti, l'Ordine non ha ancora ottenuto l'approvazione delle proprie tariffe e, pertanto, non ha tariffe fisse o minime obbligatorie da rimuovere.

Tuttavia, questa disposizione normativa non esclude affatto l'esistenza di un tariffario il quale contenga sia un'indicazione del costo adeguato da attribuire alle singole prestazioni, sia, soprattutto, l'esistenza di un nomenclatore di prestazioni che serva anche come parametro delle prestazioni professionali di competenza dello psicologo o dello psicoterapeuta, e ciò anche in prospettiva di tutela dell'esercizio abusivo della professione.

Infatti, la legge si limita ad escludere l'obbligatorietà della tariffa, introducendo un sistema basato prevalentemente sull'accordo preventivo tra professionista e cliente.

L'accordo, tuttavia, deve sempre rispettare un criterio di equilibrio tra costo della prestazione e decoro della professione.

Questo appare chiaro leggendo l'art. 2 comma 1 lett. a), in combinato disposto con l'art. 2233 comma 2 del Codice Civile il quale afferma che *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*.

La nuova normativa, pertanto, introduce certamente un sistema che predilige l'accordo preventivo tra professionista e cliente sul compenso professionale anche parametrato all'esito, il quale, però, deve essere *adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.*

Appare, quindi, del tutto evidente che la nuova normativa individua nell'Ordine professionale il luogo naturale dove deve avvenire il controllo circa il rispetto da parte dei professionisti della richiesta di compensi che siano adeguati all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Questo controllo può avvenire secondo diversi criteri decisi dall'Ordine professionale competente ma nulla esclude che possa essere parametrato anche ad un tariffario condiviso da tutti.

La norma, infine, non interviene sulle disposizioni riguardanti *"l'esercizio delle professioni rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché eventuali tariffe massima prefissate in via generale a tutela degli utenti"*, lasciando invariata la normativa di riferimento.

2. Sulla pubblicità

La legge di conversione del Decreto (art. 2 comma 1 lett. b), rimuove il divieto di *"svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi*

Sul Decreto Barsani

di **Andrea Falzone**

Avvocato

Consulente giuridico del Consiglio Nazionale dell'Ordine

complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine".

La norma non introduce novità di particolare rilievo, in quanto la pubblicità informativa è sempre stata consentita allo psicologo in applicazione della L. 175/92 e ss.mm.ii.; tuttavia essa ribadisce alcuni concetti basilari ed introduce un obbligo più severo a carico dell'Ordine professionale di controllo sulla pubblicità degli iscritti.

La norma sottolinea con vigore che la pubblicità può essere solo di natura informativa e in alcun modo suggestiva al fine di creare false esigenze negli utenti, ed inoltre che oggetto della pubblicità può essere solo: a) i titoli e le specializzazioni professionali nelle sole forme riconosciute dalla legge, con esclusione di qualsiasi altro titolo; b) la tipologia di servizio offerto sempre in relazione alle sole tipologie riconosciute dalla legge; c) il costo complessivo della prestazione che deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Quanto sopra deve essere espresso secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio e la verifica sul rispetto di tali criteri è demandato all'Ordine professionale.

L'Ordine professionale, pertanto, acquisisce, per legge, una specifica competenza sul controllo dei messaggi pubblicitari dei propri iscritti, alla quale corrisponde anche una responsabilità di tipo civilistica nei confronti dell'utenza in caso di mancato o insufficiente controllo sulla trasparenza o veridicità del messaggio pubblicitario.

È stato, pertanto, introdotto un duplice obbligo: da parte del professionista di attenersi ai criteri suindicati avvertendo preventivamente l'Ordine del contenuto del messaggio pubblicitario; da parte dell'Ordine di verificare la trasparenza e la veridicità del messaggio pubblicitario, valutando anche le posizioni di merito espresse nel messaggio stesso.

3. Sulle società interprofessionali

Con l'art. 2 comma 1 lett. c) della legge di conversione, il legislatore rimuove il divieto di *"fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone, o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità"*.

Con questa norma il legislatore ha voluto chiarire un concetto che era già presente nell'ordinamento giuridico, ma che qui è ribadito con maggiore determinatezza e cioè che è possibile per un libero professionista creare società di persone o associazioni anche con liberi professionisti diversi dal proprio Ordine di appartenenza purché: a) l'oggetto sociale comprenda solamente le attività libero professionali dei soggetti che la compongono; b) ogni libero professionista partecipi a solamente una società o associazione professionale; c) venga sempre individuato i o il socio professionista sotto la cui diretta responsabilità viene svolta l'attività. 

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

*Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine
nell'adunanza del 23 settembre 2006*

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4

Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.



Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta,

comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.

È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza

Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinarie massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Per ogni modifica o abrogazione relativa all'allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ai sensi dell'art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l'obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6

Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in

particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

Capo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV - Rapporti con la società

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario costituiscono violazione deontologica.

Capo V - Norme di attuazione

Articolo 41

È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l' "Osservatorio permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI

Art. 1

Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati nell'allegata tabella.

Art. 2

Gli onorari minimi e massimi per le prestazioni professionali sono inderogabili.

Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione del canone ISTAT minimo applicabile.

Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni professionali da rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%.

Art. 3

Per la determinazione dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere riguardo a:

- a) la complessità della prestazione richiesta;
- b) l'appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate convenzioni;
- c) l'urgenza della prestazione;
- d) la situazione socio - economica del cliente.

Lo psicologo può ridurre l'onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciare se lo ritiene opportuno.

Art. 4

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei seguenti due tipi:

- a) onorari a percentuale, in ragione del valore dell'intervento;
- b) onorari a vacanza, in ragione del tempo impiegato.

Per la determinazione del valore dell'intervento, va tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale.

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica dello psicologo.

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 5

Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non ricomprese nell'allegata tabella sono normalmente valutati a percentuale.

In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni professionali nelle quali il tempo concorrere come elemento precipuo di valutazione.

Gli onorari a vacanza sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60 euro per ogni ora o frazione di ora. Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di otto ore sulle ventiquattro.

Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti onorari possono essere aumentati fino al 40%.

Art. 6

Allo psicologo che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o frazione per distanze superiori a 100 Km.

Art. 7

Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la loro opera nel medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso determinato dividendo per il numero dei membri del collegio medesimo l'onorario unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato, salvo per l'eventuale coordinatore per il quale si applica la tariffa piena.

A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l'indennità.

Art. 8

Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dallo psicologo.

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato allo psicologo non esime il cliente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alle prestazioni rese.

Art. 9

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine, essere superati i minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione.

Art. 10

Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10% sull'importo dell'onorario.

Art. 11

Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, e successive modificazioni e integrazioni.

TARIFFARIO

| | | min | max |
|--|---|------|-------|
| CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO | | | |
| 1 | Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale | € 35 | € 115 |
| 2 | Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia | € 45 | € 165 |
| 3 | Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti) | € 15 | € 45 |

| PSICOLOGIA CLINICA | | | |
|---------------------------|---|------|-------|
| 4 | Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta). Include visita psicologica | € 35 | € 115 |
| 5 | Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia. Include mediazione familiare | € 40 | € 140 |
| 6 | Indagine psicologica per la valutazione dell'inserimento ambientale (es. in asilo nido, in famiglia o nel posto di lavoro) o per la verifica del trattamento (es. in comunità terapeutica) (a incontro, escluse le spese) | € 45 | € 165 |
| 7 | Certificazione e relazione breve di trattamento | € 20 | € 70 |
| 8 | Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) | € 20 | € 95 |
| 9 | Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d'intervento) | € 65 | € 155 |
| 10 | Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per incontro e per partecipante) | € 35 | € 75 |
| 11 | Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro) | € 45 | € 185 |

| DIAGNOSI PSICOLOGICA | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| 12 | Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale | € 35 | € 115 |
| 13 | Colloquio anamnestico e psicodiagnostico familiare o di coppia | € 40 | € 140 |
| 14 | Esame psicodiagnostico (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne) | € 135 | € 465 |
| 15 | Certificazione e relazione breve psicodiagnostica | € 20 | € 70 |
| 16 | Valutazione neuropsicologica, include profilo psicofisiologico | € 35 | € 115 |
| 17 | Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione | € 45 | € 165 |
| 18 | Somministrazione e interpretazione di test carta-matita | € 10 | € 35 |

| | | min | max |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| DIAGNOSI PSICOLOGICA | | | |
| 19 | Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo | € 45 | € 350 |
| 20 | Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo | € 35 | € 280 |
| 21 | Interviste strutturate e strumenti osservativi | € 55 | € 185 |
| 22 | Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi | € 65 | € 560 |
| 23 | Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi,) test di profitto | € 35 | € 465 |
| 24 | Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria (almeno 3 test) per la misurazione globale dello sviluppo mentale e dell'intelligenza | € 100 | € 350 |

| ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA | | | |
|--|---|------|-------|
| 25 | Stesura della Diagnosi Funzionale all'inserimento scolastico di alunno handicappato e del Profilo Dinamico (in collaborazione con altre figure professionali). Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (in collaborazione con altre figure professionali) | € 65 | € 230 |
| 26 | Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano Educativo Individualizzato | € 40 | € 140 |
| 27 | Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi dell'apprendimento scolastico | € 55 | € 185 |
| 28 | Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive . Definizione e stesura di un programma di riabilitazione del comportamento psico-sociale, di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e occupazionale | € 65 | € 230 |
| 29 | Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativo | € 35 | € 115 |
| 30 | Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie (per seduta). Include l'uso di strumenti o di programmi computerizzati | € 35 | € 115 |
| 31 | Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta e per partecipante) (max 12 partecipanti per gruppo) | € 15 | € 60 |
| 32 | Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta) | € 35 | € 115 |

| | | min | max |
|---------------------|---|------|-------|
| PSICOTERAPIA | | | |
| 33 | Psicoterapia individuale (per seduta) | € 40 | € 140 |
| 34 | Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta) | € 55 | € 185 |
| 35 | Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante) (n. max 12 partecipanti per gruppo) | € 20 | € 70 |

| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | | | |
|---|---|------------------------------|-------|
| 36 | Assessment Center (a candidato) | € 270 | € 930 |
| 37 | Intervista di selezione del personale (a candidato). Include: Intervista strutturata di selezione del personale. Colloquio di Career Counseling . Selezione del personale. Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione finale. | € 55 | € 230 |
| 38 | Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di aggiornamento. Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell'attività formativa, predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi di apprendimento. | Secondo accordi tra le parti | |
| 39 | Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane. Include: analisi dei bisogni, progettazione dell'intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione. Analisi organizzativa. Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità. | Secondo accordi tra le parti | |

| PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO | | | |
|---|--|-------|-------|
| 40 | Colloquio individuale per l'orientamento scolastico | € 35 | € 115 |
| 41 | Consulenza d'orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti (per incontro) | € 55 | € 155 |
| 42 | Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori (per incontro) | € 55 | € 155 |
| 43 | Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) | € 20 | € 95 |
| 44 | Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l'orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità, assertività (per studente – con un minimo di 10) | € 5 | € 25 |
| 45 | Esame psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale (comprende il colloquio, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da altre fonti; esclude la stesura della relazione) | € 100 | € 350 |

min

max

PSICOLOGIA DI COMUNITA'

| | | | |
|----|---|------------------------------|-------|
| 46 | Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità | Secondo accordi tra le parti | |
| 47 | Organizzazione e conduzione di focus group | € 100 | € 310 |
| 48 | Analisi/Stesura di profilo/relazione psicologica di comunità | Secondo accordi tra le parti | |
| 49 | Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità | Secondo accordi tra le parti | |

PSICOLOGIA DELLA SALUTE

| | | | |
|----|--|------------------------------|-------|
| 50 | Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale | Secondo accordi tra le parti | |
| 51 | Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute. Include: training antifumo; educazione sessuale..) (a ora: per incontro - fino a 20 persone) | Secondo accordi tra le parti | |
| | oltre le 20 persone) | € 45 | € 165 |
| 52 | Sedute individuali : educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedback training, training antifumo. | € 55 | € 185 |
| | | € 45 | € 165 |
| 53 | Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia: disagio, maltrattamento, abuso. | Secondo accordi tra le parti | |

PSICOLOGIA DELLO SPORT

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| 54 | Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri (a giornata) | € 270 | € 930 |
| 55 | Consulenza psicologica per il management sportivo (per incontro) | € 65 | € 230 |
| 56 | Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta) | € 45 | € 155 |
| | Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio (per seduta) | | |
| | Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta) | | |
| | Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta) | | |
| 57 | Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro) | € 35 | € 115 |
| 57 | Socioanalisi di gruppi sportivi (per ogni atleta esaminato) | € 35 | € 115 |

Il Consiglio Nazionale, i Consigli Territoriali e la gestione dei bilanci

di **Maurizio Micozzi**

Presidente Ordine degli Psicologi delle Marche

Tesoriere Consiglio Nazionale

Il primo di luglio si è tenuta a Roma nella sede nazionale dell'Ordine degli Psicologi la Conferenza dei Consiglieri Tesorieri degli Ordini Territoriali. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni che questo rinnovato Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) vuole fare per favorire l'omogeneità dei comportamenti dei diversi Ordini regionali e provinciali tra loro.

La Legge 56/89 è molto chiara sull'autonomia e la responsabilità degli Ordini Territoriali, così come è molto chiara nell'attribuire al CNOP rispetto ai territoriali solo competenza in materia di quota di iscrizione, redazione e aggiornamenti del Codice Deontologico e del Nomenclatore e Tariffario delle prestazioni psicologiche. Per tutto il resto i Consigli degli Ordini territoriali sono completamente autonomi e responsabili, il CNOP non ha competenze esplicite di coordinamento, né tanto meno di prendere decisioni per conto dei territoriali.

Nel tempo ne è derivata una estrema varietà di procedure, di comportamenti e modalità di gestione dei compiti d'istituto di ogni singolo Ordine territoriale. La varietà è tale che spesso diventa difficilissimo anche solo fare semplici ricerche sul livello nazionale a riguardo per esempio, dell'iscrizioni di singoli soggetti, ricerche che a volte vengono richieste da organi dello Stato come i N.A.S. dei Carabinieri, che vogliono sapere se il soggetto su cui stanno indagando è iscritto o no all'Albo degli Psicologi, sono notizie che sarebbe meglio riuscire a dare in poco tempo. In questo esempio, solo da poco tempo e con grande problematicità tecnica si è riusciti ad avere un duplicato generale degli Albi Regionali in sede Nazionale aggiornato in tempo reale perché i formati informatici con cui gli Ordini tengono

i propri Albi sono i più diversi; oggi è possibile sapere dell'iscrizione di uno Psicologo di qualunque parte d'Italia attraverso la consultazione del sito ufficiale del CNOP (www.psy.it).

Dunque il CNOP, senza volere prevaricare i Territoriali, vuole indicare percorsi e procedure comuni in modo da favorire il più possibile l'omogeneità di trattamento delle necessità burocratiche degli iscritti agli Albi regionali e provinciali.

Ma tornando alla riunione dei Tesorieri. L'argomento principe della riunione è stata l'applicazione del "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità", in sostanza sulle regole da osservare nell'utilizzo delle quote degli iscritti.

L'adozione di questo Regolamento deriva da alcune Leggi dello Stato approvate tra il 1999 ed il 2003 con le quali si vuole rendere non arbitraria la redazione e la gestione del bilancio degli Enti pubblici. In realtà l'Ordine è un Ente Pubblico cosiddetto "non economico", ovvero che non viene finanziato dallo Stato perché il Bilancio degli Ordini è totalmente prodotto dagli iscritti. Comunque ogni Ente Pubblico, economico o non economico, deve applicare un Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità che sia stato approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il CNOP, in applicazione delle Leggi suddette, ha predisposto un Regolamento sia per il Bilancio nazionale che per la gestione dei Bilanci degli Ordini Territoriali, lo ha proposto alla Ragioneria Generale dello Stato che lo ha approvato; in questa fase lo sta diffondendo agli Ordini Territoriali.

Ogni Ordine territoriale può adottarlo usufruendo dell'approvazione ricevuta, oppure può modificarlo o farne uno proprio, ma in questo caso dovrà chiedere l'approvazione della Ragioneria Generale dello Stato.

Il dato politico è che i soldi degli iscritti vengono gestiti con correttezza e trasparenza e ogni iscritto potrà avere il rendiconto di come vengono utilizzati i soldi della iscrizione, superata la fase iniziale della costituzione degli Ordini territoriali e dei relativi uffici, stiamo predisponendoci ad una più regolare, sia sul piano sostanziale che su quello formale, gestione dei Bilanci. Naturalmente il processo è lungo, complicato ed anche costoso, ma alla fine tutti si adegueranno.

Un fatto è certo: i costi e la difficoltà di gestire un Ordine è direttamente proporzionale al numero degli iscritti; dunque le procedure da seguire nell'utilizzo delle quote saranno sempre più complesse e amministrativamente garantiste in rapporto all'aumento delle iscrizioni.

Peraltro gli iscritti devono rendersi conto che l'Ordine affronta notevoli costi di funzionamento:

1. costi logistici (affitto, telefono, elettricità, strumenti informatici ...);
2. costi per il personale (stipendi, oneri riflessi ...);
3. spese per i consulenti (Avvocato, Commercialista, Consulente del Lavoro ...);
4. spese dei Consiglieri (rimborsi, eventuali indennità o medaglie di presenza ...) che nella maggior parte dei casi danno all'Ordine attività e tempo personale superiore a quanto viene loro riconosciuto come rimborso;
5. costi di attività per gli iscritti (lavoro deontologico, eventi culturali, tutela professionale...).

Costi che spesso non trovano sufficienti risorse soprattutto negli Ordini con pochi iscritti, per cui nella maggior parte di essi i Consiglieri non percepiscono altro che limitati rimborsi spesa a fronte di tanto tempo dedicato, di lavoro perso, e di spese personali non rimborsate.

Ciononostante il lavoro viene portato avanti ovunque e gli iscritti possono usufruire di una serie di servizi e di tutele, ma l'imperativo categorico degli iscritti è il rispetto rigoroso degli articoli del Codice Deontologico.

Infatti è necessario sottolineare che la quantità di esposti deontologici che arrivano agli Ordini incide direttamente sui costi: per il tempo che impegna i consiglieri, per il tempo-lavoro degli uffici e per le necessarie consulenze legali da pagare.

Resta per gli iscritti anche il dovere di legge di versare la quota annuale: il non versamento di quanto dovuto al proprio Ordine territoriale oltre a metterlo in difficoltà, lo costringe a prendere provvedimenti di riscossione coatta che non si vorrebbero mai attivare, ma che sono previsti obbligatoriamente per legge.

Gli Ordini hanno cercato di ridurre questo onere agli iscritti mantenendo quote di iscrizione che a confronto con quelle degli altri Ordini professionali sono molto basse, inoltre si cerca di agevolare il più possibile l'iscritto soprattutto nella fase di prima iscrizione, ma la morosità è alta e deve diminuire. Il coordinamento dei Tesorieri a livello nazionale sarà anche uno strumento per prevenire la morosità e le pratiche di riscossione coatta; allo scopo è stata avviata una indagine per conoscere su scala nazionale l'entità della morosità e gli strumenti che ogni Ordine utilizza per prevenirla e per combatterla.

Alcuni vorrebbero eliminare gli Ordini e sostituirli con Associazioni di libera iscrizione, ma poi non ci sarà il Codice Deontologico a regolare il comportamento etico degli Psicologi e quanti delle "professioni limitrofe" (pedagogisti clinici, filosofi clinici, maghi ed indovini ...) magari tra loro associati, avranno campo libero per spacciarsi da psicologi e per illudere le persone che cercano aiuto ??

Nel tempo questo giovane Ordine si è sempre più organizzato ed istituzionalizzato; i colleghi iscritti ne hanno tratto sempre più servizi e vantaggi, ma i costi sono notevolmente aumentati anche se le quote di iscrizione sono rimaste pressoché identiche da almeno 6 anni. I maggiori costi fino ad ora, sono stati finanziati dall'aumento costante degli iscritti, contemporaneamente però cresce anche la difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, per cui le quote di iscrizione resteranno basse per facilitare l'accesso alla professione dei neoiscritti. In concomitanza il CNOP impegna sempre più risorse e lavoro per questo problema che sta diventando la criticità maggiore della categoria, criticità che però non dipende dagli Ordini, che sono costretti a registrare l'aumento degli Psicologi senza avere sufficiente potere e strumenti per arginarlo. 

Professione ed Organizzazione

di **Fulvio Giardina**

Presidente Ordine degli Psicologi della Sicilia

Segretario Consiglio Nazionale

Il mondo professionale italiano - senza alcun apparente preavviso - è stato *aggredito* dal Decreto "Bersani", suscitando da parte di tutti gli Ordini professionali una quasi rivolta verso il Governo, colpevole di volersi occupare delle "faccende" professionali (pubblicità, parcelle, deontologia, ecc.).

Senza entrare nel merito del decreto, stupisce il fatto che le professioni italiane abbiano avuto una reazione muscolare, come se tutto fosse avvenuto per un mero ed inaspettato incidente politico.

E probabilmente è proprio questo l'aspetto che presenta una rilevante criticità, e cioè che il professionalismo da un lato non riesce ad avere un *fondamento persuasivo* per confrontare e spiegare i propri privilegi, non soltanto economici (qualora ci fossero!), ma soprattutto ideologici, e dall'altro ha deboli risorse per definire futuri scenari verso i quali orientare e pilotare i processi di cambiamento.

In altre parole, manca al mondo professionale italiano una strategia di lungo termine per accompagnare e guidare lo sviluppo del nostro paese almeno per i prossimi cinquant'anni.

E fra tutte le professioni, credo che soprattutto quella di psicologo sia maggiormente allenata alla gestione dei processi di cambiamento che caratterizzano l'individuo, e - per estensione - la collettività e alla prevedibilità degli stessi.

Allenamento determinato non soltanto dalla specifica

formazione accademica dei professionisti, orientata verso una lettura clinica del comportamento, ma anche, e soprattutto, dalla quotidiana pratica professionale.

Tant'è che oggi la *psicologia economica* rappresenta la dimensione professionale più sofisticata e di indubbia attualità.

Il 18° Congresso Internazionale di Psicologia (ICP2004), che si è tenuto a Pechino nell'Agosto del 2004, è stato aperto con la relazione magistrale del prof. Daniel Kahneman, Department of Psychology, Princeton University (USA) e premio Nobel per l'economia nel 2002, il quale si è occupato di ricerche nel campo delle "risposte in stato di incertezza" e della tendenza all'errore quando si hanno a disposizione informazioni incomplete e bisogna fare ricorso a ragionamenti rapidi e intuitivi ("*illusioni cognitive*").

Ed oggi il "*valore atteso*" e lo "*scenario più probabile*" sono i due concetti psicologici che guidano il mondo della finanza mondiale, ma non ancora - a quanto pare - quello delle professioni italiane.

Detto questo, credo che era abbastanza prevedibile tutto ciò che si è verificato poiché l'evoluzione del processo di cambiamento, che sta caratterizzando il nostro paese, avviene soprattutto all'interno di un quadro di riferimento sempre meno territoriale-nazionale e sempre più europeo.

In questo contesto la professione di psicologo appare

ancora debole, perché, se da un lato si registra un largo consenso, dall'altro manca un quadro tassonomico descrittivo delle professioni psicologiche; manca pure un "modello a tendere" in grado di stimare le direzioni di sviluppi del quadro, e manca un'analisi adeguata della domanda di psicologia espressa dalla utenza (attuale o potenziale) su cui appoggiare la costruzione del modello.

Ed allora, si può attendere, chiusi all'interno dei pochi privilegi che le professioni possono garantire (ma quali per gli psicologi ??), in attesa che il *flagello* politico finisca, così come A. Camus nel suo romanzo ha descritto l'improvvisa chiusura al mondo esterno della città di Orano e dei suoi abitanti, infestata dalla peste, oppure bisogna divenire parte attiva non per difendere ma per esaltare le specificità delle professioni, non per attaccare ma per condividere forme di necessaria autonomia professionale e per garantire il cittadino attraverso la qualità delle prestazioni offerte.

E l'Ordine professionale è lo strumento indispensabile per traghettare, senza alcun rischio per i professionisti e per gli utenti, verso porti ancora poco conosciuti.

La legge di ordinamento della professione di psicologo (L. 56/89) ha anticipato quella che oggi viene definita "*devolution*", prevedendo che gli Ordini territoriali abbiano la reale e concreta gestione della professione di psicologo, e limitando il campo d'azione del Consiglio Nazionale a pochi aspetti di interesse collettivo.

Proprio in questo contesto di rappresentanza (non di rappresentatività interna) gli Ordini degli psicologi credo che debbano offrire una percepibile, concreta omogeneità relativamente all'organizzazione interna di ogni struttura territoriale, pur nella piena e ed auspicata autonomia gestionale, ed oltre, ovviamente, all'adempimento degli obblighi istituzionali (ordinaria e straordinaria amministrazione, tenuta dell'albo, ecc.).

Non vi sono Ordini piccoli ed Ordini grandi: anzi, pa-

radossalmente, meno iscritti un Ordine territoriale ha, maggiore è il potere di rappresentanza all'interno del proprio contesto!

Ci attende un periodo bellicoso, da un lato per criticità interne alla nostra professione (il depauperamento e l'inflazione del titolo professionale determinato dalle liberalizzazioni dei programmi di studio universitari; l'aumento indiscriminato di Università, Facoltà e Corsi di Laurea, addirittura denunciato recentemente dal Presidente della Repubblica; difficoltà occupazionale; carenza di procedure protette, ecc.), dall'altro per problemi esterni (decreto Bersani e rapporto con gli altri ordini professionali, difesa della professione e tutela del consumatore, ecc.).

E' il caso di attrezzarci prima che gli eventi ci superino, anche attraverso una efficiente organizzazione interna, affinché il percorso comune possa essere realmente condiviso da tutti.

* * *

Con queste premesse è stata già organizzata una prima riunione degli uffici di segreteria degli Ordini territoriali, per offrire un panorama normativo di riferimento e per avviare un ricco e proficuo confronto sulle procedure di gestione interna.

Infatti le tematiche relative alla *privacy* e alla gestione degli atti amministrativi rappresentano un non trascurabile impegno per le segreterie, poiché da un lato bisogna supportare la fruibilità pubblica dell'albo, dall'altro garantire gli iscritti, promuovendo la *circolarità delle informazioni* e *delle buone prassi* e monitorando le criticità che si rilevano.

Anche per rafforzare all'esterno una propria identità professionale è stato anche presentato l'albo *on line*, già attivo all'interno del sito del CNOP, per mezzo del quale è possibile conoscere in tempo reale il nominativo e la regione dell'iscritto. 

A chi servono i sistemi di regolazione del mercato e della pratica professionale? *Un'analisi dal punto di vista del cliente*

di **Paolo Michielin**

Rappresentante italiano nel Comitato

Permanente sui Test e il Testing dell'EFPA

Come è stato più volte illustrato in questo giornale, vi sono in Europa diversi modelli di regolazione del mercato e della pratica professionale, modelli che possono essere presentati come complementari ma che, in realtà, sono in competizione, e in parte inconciliabili tra di loro.

Il modello inglese e di altri paesi del Nord, fondato sulla certificazione di competenze, ha buone probabilità di diventare egemone e di travolgere, o comunque di snaturare, il nostro sistema.

Oltre alle iniziative normative della Commissione e del Parlamento europeo, un segnale di questa possibile egemonia si può trovare nei lavori del Comitato Permanente sui Test e il Testing dell'EFPA.

Il Comitato, che è composto da rappresentanti delle 32 associazioni europee di psicologi, ha preparato una bozza sugli STANDARD EUROPEI PER LA QUALIFICAZIONE DI COLORO CHE APPLICANO TEST NEL CAMPO DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, bozza che presto verrà sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio Esecutivo dell'EFPA.

A quel punto, gli Standard diventeranno quelli ufficiali dell'EFPA e le diverse associazioni nazionali saranno impegnate a diffonderli e ad applicarli.

Essi integreranno altri documenti internazionali, come le Linee Guida Internazionali per l'Uso dei Test – versione 2000, ma avranno rispetto a questi una valenza operativa e di mercato certamente più forte.

Così come proposti, gli STANDARD ricalcano quelli

già adottati dalla BPS - British Psychological Society.

Questi ultimi si strutturano in 2 livelli principali:

- Livello A per l'utilizzo di test di abilità e di attitudini;
- Livello B per l'utilizzo di test di personalità.

La qualificazione (che potremmo meglio definire certificazione di competenze) può essere acquisita da qualsiasi persona, indipendentemente dal possesso di una laurea in psicologia, attraverso corsi di addestramento (indicativamente 4-5 moduli di 2-3 giorni per ciascun livello, intervallati da periodi di circa un mese per fare esperienza sul campo delle cose apprese) e una verifica finale con un valutatore.

La stessa persona, uno psicologo riconosciuto dalla BPS e inserito nell'elenco dei formatori-valutatori, può svolgere sia l'addestramento che la valutazione finale. Per accedere al livello B bisogna possedere la certificazione del livello A. Il modello, che riguarda settori molto specifici e ristretti dell'attività professionale, è utilizzato anche nei paesi scandinavi, dove sono previste facilitazioni per gli psicologi con più di 5 anni di pratica. In questi paesi, la certificazione non ha valore legale, però viene richiesta dal committente ed è quasi indispensabile per lavorare nel settore. La proposta del Comitato è che il modello si possa applicare a tutti i paesi europei, non superando le legislazioni e il quadro giuridico-normativo per la pratica professionale vigente in ciascun paese, ma integrandosi e adattandosi alle specificità nazionali (?).

La bozza si struttura in: lista di competenze – note, istruzioni – commenti.

Per il **livello A** le aree di conoscenze/competenze riguardano:

- principi di psicometria e teoria dei test;
- fedeltà;
- validità;
- utilità;
- recupero e analisi delle informazioni (da cataloghi, manuali...) e selezione dei test più adatti;
- somministrazione;
- analisi dei risultati, interpretazione, refertazione e restituzione;
- garanzie di riservatezza.

Per il **livello B** si aggiungono le seguenti competenze:

- teorie della personalità;
- assessment di personalità;
- questioni relative all'interpretazione;
- assumere la responsabilità della sintesi psicodiagnostica;
- analisi fattoriale;
- controllo della simulazione;
- evidenze a supporto del modello dei Big Five;
- assessment basato sul computer;
- riferimenti legislativi e deontologici.

Alternativo al modello certificatorio, è il sistema italiano, che viene definito autorizzatorio in quanto possono esercitare la professione solo coloro che, in possesso della specifica laurea, hanno superato l'esame di Stato e sono iscritti all'Albo; essi possono fornire prestazioni professionali senza limitazione di settore, di strumenti o di metodi d'intervento (se si esclude la necessità di ulteriore autorizzazione per la psicoterapia) e senza che vi sia una puntuale verifica delle competenze possedute e del loro mantenimento nel tempo.

Recentemente il Gruppo di lavoro nazionale sull'accREDITAMENTO dell'Ordine degli psicologi ha elaborato un "modello di buona pratica professionale" per l'accREDITAMENTO volontario degli psicologi, che si articola in una check-list di indicatori e di requisiti per valutare e garantire "la qualità dell'atto professionale, che è fortemente legata alla competenza del singolo

professionista" e per favorire, così, una più precisa applicazione degli enunciati del Codice Deontologico. Un altro modello di regolazione della pratica professionale è rappresentato dalle Linee guida. Esse consistono in raccomandazioni o norme comportamentali di tipo clinico, attuabili nell'iter diagnostico-terapeutico su specifiche categorie di pazienti e possono contenere una descrizione analitica della metodologia utilizzata, una breve spiegazione del problema clinico, delle diverse opzioni diagnostiche e terapeutiche, dei rischi, dei benefici ad esse associati.

La loro stesura può essere comparabile alla costruzione di un data-base, costituito da contenuti scientificamente validati e standardizzati, che può fungere da criterio esterno nel processo diagnostico e decisionale, favorendo il controllo di variabili soggettive e la riduzione di errori clinici e metodologici.

L'esigenza di sviluppare le linee guida è strettamente conseguente alla progressiva limitatezza delle risorse economiche e all'esigenza di un utilizzo più appropriato di cure e trattamenti, nonché all'accelerazione e divulgazione dei risultati più avanzati della ricerca scientifica relativi all'efficacia e alla appropriatezza degli interventi effettuati. Le linee guida, nate in psicologia clinica e in psicologia della salute, cominciano a diffondersi anche in altri settori, in particolare in psicologia giuridica. Naturalmente, i requisiti previsti da tutti questi sistemi di regolazione del mercato e della pratica professionale si aggiungono a quelli già stabiliti per legge (ad esempio, in materia di tutela della privacy o di pubblicità sanitaria).

Nella valutazione di questi sistemi mi sembra interessante adottare un punto di vista diverso dal solito, e cioè quello del cliente; cercherò pertanto di valutarne l'utilità pratica per chi fruisce delle prestazioni dello psicologo.

Il giudizio su quanto i diversi sistemi forniscano garanzie al cliente è sintetizzato, mediante i colori del semaforo, nella tabella sotto. Ovviamente non può che trattarsi di un giudizio soggettivo, sommario e che si basa sulla situazione di fatto, piuttosto che sulle indicazioni normative (spesso disattese, e non solo in Italia) o su quella che dovrebbe essere idealmente la situazione.

Ad esempio, il requisito del rispetto delle tariffe è valutato come solo parzialmente garantito dal nostro sistema, sia perché il nomenclatore-tariffario, pur da tempo esistente e pubblicizzato, non ha ricevuto ancora l'approvazione ministeriale sia perché l'indicazione del minimo tariffario è nella realtà frequentemente disattesa.

Nello stesso modo, non si può ritenere che le disposizioni in materia di ECM e gli standard deontologici (e di accreditamento) garantiscano, così come attualmente applicati, in modo pieno la formazione continua e l'aggiornamento del professionista.

Come si può vedere, il sistema certificatorio presenta gravi carenze, in particolare nelle situazioni in cui le conoscenze e competenze maturate in uno specifico settore (e solo in quello) dal professionista non siano sufficienti per affrontare la complessità dei bisogni e delle problematiche di un cliente.

In questa ipotesi, nei paesi del Nord si presuppone che la situazione sia identificabile a priori nella sua complessità (es. valutazione attitudinale di un lavoratore con disabilità mentale) o che comunque il professionista settoriale sappia riconoscere le problematiche di altro tipo e i propri limiti di competenza; in entrambi i casi il cliente dovrebbe essere inviato a chi ha competenze generali e di più alto livello, e cioè allo psicologo. Ma accadrà sempre così? Suscita, inoltre, molte perplessità il fatto che un professionista con certificazione di primo livello possa, seppure in ambiti ristretti e con alcune limitazioni, effettuare la refertazione e la restituzione al cliente.

Per non parlare, infine, della difficoltà o impossibilità di svolgere un'efficace opera di promozione deontologica, di controllo e di sanzione, mancando un riferimento chiaro e univoco per essa.

Il sistema autorizzatorio, che in Italia è condizionato dalle peculiarità della nostra formazione universitaria, poco attenta alla specializzazione settoriale e allo sviluppo di competenze operative, ha in un certo senso i limiti opposti, che si palesano quando il cliente ha un problema o un bisogno ben definito, che richiede di essere affrontato in modo preciso, competente, efficace e, possibilmente, efficiente.

Come provocatoriamente sintetizzava un collega svedese del Comitato, "in Inghilterra il professionista sa fare tutto nel suo specifico settore, ma può non sapere quasi nulla di psicologia; in Italia il professionista sa tutto della psicologia, ma può non saper fare nulla in tutti o quasi i campi applicativi".

La conclusione più interessante che si ricava dalla tabella è, però, che i limiti del sistema autorizzatorio non si superano integrandolo con quello certificatorio (che, tra l'altro, è poco compatibile con esso), ma piuttosto completandolo con il "modello di buona pratica professionale" per l'accreditamento degli psicologi e, soprattutto, con la formulazione di linee guida per l'attività psicologica in specifici settori, e con l'adesione della larga maggioranza dei colleghi a queste linee guida.

Se riusciremo a percorrere in modo convinto e rapido queste due strade, valorizzeremo il modello italiano, potremo difenderlo dalle pretese di egemonia dei colleghi del Nord Europa, e faremo veramente gli interessi dei nostri clienti e della società. ☺

| Garanzie per il cliente riferite al possesso da parte del professionista di specifici requisiti o alla correttezza/affidabilità/efficacia della sua pratica | Sistema autorizzatorio | + accreditamento | adesione a linee guida | sistema certificatorio |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> requisito garantito <input type="checkbox"/> requisito solo parzialmente garantito <input type="checkbox"/> requisito non garantito <input type="checkbox"/> non pertinente | | | | |
| Possesso di conoscenze teoriche generali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conoscenze teoriche nello specifico settore di attività | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conoscenza critica degli strumenti e degli interventi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Possesso di competenze generali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Competenze di analisi della domanda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Competenze nello specifico settore di attività | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Supervisione e/o confronto alla pari con colleghi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documentazione dell'attività | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Valutazione degli esiti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Utilizzo di strumenti validi e di interventi efficaci | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Refertazione e collaborazione con altri professionisti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Formazione continua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Possibilità di identificazione del professionista | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Identificazione del professionista competente nel settore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Identificazione del modello teorico e della metodologia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protezione della riservatezza e consenso informato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rispetto delle tariffe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rispetto di norme deontologiche | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

La Psicologia verso la pace e la cooperazione: nuovi approcci per nuove pratiche

di **Antonella Sapio**

Docente di Psicologia della pace Università di Firenze

Di relazioni pacifiche e comportamenti cooperativi la psicologia si è da sempre occupata... tanto che forse possiamo dire che essa sia nata proprio dall'intento di poter rendere al genere umano meno conflittuale, e quindi sofferta, l'esperienza di vita.

Purtuttavia, si è andata configurando nel tempo, grazie anche al perfezionarsi degli studi sociologici e politico-antropologici, una parte di interesse delle scienze psicologiche squisitamente rivolta alla conflittologia (interpersonale e collettiva), e quindi agli Studi per la Pace, e alle pratiche cooperative inter e trans-culturali, con particolare riferimento ai contesti violenti e multitraumatici di altri paesi.

La Psicologia, come ben noto, ha prodotto in tale direzione una ricca letteratura e un discreto novero di ambiti disciplinari (Psicologia di comunità, psicologia interculturale, psicologia della emergenza ecc.) che hanno contribuito di recente a delineare uno specifico patrimonio di conoscenze e di pratiche metodologiche che va sotto il nome di Psicologia della Pace ("Peace Psychology" negli U.S.A.) e che orienta il proprio sguardo sia al territorio locale che internazionale.

Proviamo ad articolare ora il discorso a partire da alcuni quesiti che possono aiutarci a dipanare la materia ben complessa.

Dove si colloca la Psicologia impegnata nel lavoro per la pace e la cooperazione?

Il luogo elettivo di attribuzione è dato dal territorio rappresentato dalle comunità locali; così come per la Psicologia di comunità, la Psicologia che guarda alla vita della collettività locale articola il proprio pensiero e il proprio intervento a partire dalla analisi del contesto di vita e della conflittualità che anima le relazioni tra persone e gruppi sociali.

Le pratiche di lavoro psicologico e psicosociale sono, pertanto, condivise dalla comunità e squisitamente non-isti-

tuzionali in quanto collocate presso la comunità stessa e non all'interno di istituzioni esterne ed estranee all'ambiente abituale di vita.

La "pace" è da intendersi, dunque, come relativa a condizioni di vita pienamente rispettose dei bisogni della persona, in contesti sociali e culturali attraversati da interazioni orizzontali in cui il soggetto portatore di un bisogno attivi esso stesso i processi di cambiamento funzionali alla evoluzione sia propria che collettiva.

La conflittualità con cui lo psicologo lavora viene attraversata da pratiche di lavoro "dal basso", secondo criteri partecipativi che coinvolgono pienamente la figura professionale impegnata "su campo"; viene disconosciuto, in tal senso, valore alla "neutralità" dell'operatore e viene al contrario affermata l'esigenza di una piena condivisione dell'esperienza di lavoro.

La figura professionale non acquisisce credibilità a partire dalla assunzione di estraneità al contesto ma, al contrario, in funzione del proprio coinvolgimento in quanto parte attiva di una realtà condivisa di cui viene sollecitata una qualche trasformazione; la "pensabilità" dell'esperienza non è acquisita attraverso operazioni professionali mentali oggettivizzanti e passivizzanti l'alterità ma al contrario è recepita come qualità naturalmente indotta da interazioni autenticamente condivise.

Il disagio e la sofferenza di cui ci si occupa hanno a che fare con il terreno tradizionale di impegno del lavoro psicosociale, con la profonda differenza che la lettura del disagio abbraccia inevitabilmente la comunità di appartenenza e coinvolge tutti i soggetti impegnati per un cambiamento.

E' possibile, dunque, a partire da queste premesse, immaginare pratiche di lavoro profondamente iscritte nelle reti di relazioni sociali locali, rivolte non a "persone-problema" ma a gruppi attivi, non finalizzate alla "cura" del problema ma alla sua inclusione sociale, non orientate alla "guarigione o al benessere individuale" ma al cambiamento dell'esperienza di vita, personale e collettiva.

Perché nasce la Psicologia della Pace e a quale bisogno del territorio risponde?

La Psicologia della Pace nasce circa 15 anni fa negli USA come gruppo di lavoro all'interno della A.P.A. (Division 48) con lo scopo di studiare e approfondire il tema della distruttività umana nelle sue varie espressioni, dal livello interpersonale a quello collettivo.

Certamente sin dagli inizi della Psicologia si era distinto un filone di ricerca orientato in tal senso e anche la Psicologia sociale vi aveva dedicato ampio spazio; negli anni '50, negli USA, erano stati anche molti gli psicologi che avevano preso le distanze dalla politica internazionale statunitense, anche attraverso la critica al nucleare, e negli anni successivi la protesta contro la guerra nel Vietnam diede vita ad un nuovo filone di impegno della psicologia contro la logica della deterrenza e della corsa al riarmo. Negli anni successivi alla caduta del muro di Berlino, l'attenzione si è gradualmente spostata sulle dinamiche di conflitto interetniche, così come dato dalla storia politico-sociale recente. E' comunque solo negli anni '90 che si costituisce uno specifico gruppo di lavoro di psicologi che si definiscono come "peace psychologists", orientato ad occuparsi specificamente della violenza e della conflittualità urbana così come della prevenzione dei conflitti distruttivi estesi.

Mentre negli USA nasce, dunque, la Peace Psychology Society come Division 48 della A.P.A., in Europa diversi psicologi assumono posizioni critiche sia verso la politica internazionale volta al riarmo che verso approcci della psicologia eccessivamente orientati alla diagnostica e alla cura individuale; alcuni filoni di interesse hanno trovato in tal senso sinergie in particolare con la Psicologia sociale e di comunità.

In Italia alcuni psicologi sociali sono impegnati in attività di ricerca e intervento nel campo della Psicologia della Pace.

Che relazione intercorre tra livello internazionale e locale?

Occuparsi di Peace Psychology significa oggi guardare sia al fenomeno guerra-pace nei termini dei conflitti armati e della politica internazionale che, in particolar modo, ai fenomeni locali di contesto che sostengono processi sociali di interazione distruttiva, diretta e/o indiretta, o evolutivo-costruttiva. In tal senso, la psicologia per la pace si occupa di delineare chiavi di lettura e pratiche in grado di intervenire nelle realtà locali per la trasformazione delle condizioni di disagio e conflittualità psicosociale. Lo studio, infatti, delle dinamiche all'origine del fenomeno guerra-pace trova corrispondenze nella analisi delle forme di conflittualità nei contesti locali che possono degenerare verso una distruttività agita e, dunque, espressioni di violenza.

Di cosa si occupa la Psicologia per la pace e la cooperazione a livello locale?

Il territorio nostrano porta una domanda crescente di disagio urbano, per lo più esplicitata da un reale incremento della conflittualità, della violenza e della dissocialità

soprattutto adolescento-giovanile.

Le pratiche tradizionali di lavoro istituzionale dei cosiddetti servizi territoriali hanno, a nostro avviso, ormai saturato parte delle potenzialità, dopo alcuni decenni di esperienze anche ben solide, arenandosi nel pantano dei setting di presa in carico e cortocircuitando la domanda nei parametri standard di percorsi prestrutturati. Il lavoro istituzionale, oggi, di fatto non raggiunge vaste aree di disagio che non solo non afferiscono ai percorsi tradizionali di accesso ma non fruirebbero comunque delle tradizionali metodologie di presa in carico.

Si rende, dunque, necessario aggiornare e forzare le potenzialità del lavoro psicosociale, attraverso nuovi approcci teorici e pratiche originali sempre più contestualmente dimensionati, in grado di incidere su fenomeni di malessere a cui il lavoro istituzionale non potrebbe di fatto rispondere.

L'approccio della Psicologia della Pace mira a delineare pratiche di lavoro psicosociale non-istituzionali, rivolte alla conflittualità e al disagio sociale, calate all'interno delle comunità territoriali, finalizzate al sostegno di processi reali di inclusione e orientate alla sollecitazione di gruppi attivi di contesto.

Di cosa si occupa la Psicologia per la pace e la cooperazione a livello internazionale?

L'impegno della psicologia a sostegno dei processi di cooperazione allo sviluppo è ben noto da tempo. Sono ormai moltissime le ONG che impiegano psicologi nei loro progetti nei paesi in via di sviluppo in diversi settori di intervento, sia per il lavoro di comunità, secondo i criteri in precedenza descritti, sia per il lavoro individuale (infanzia, vittime di violenza ecc.) e con livelli diversi di impegno. Durante la fase post-conflitto nei Balcani sono intervenuti svariate centinaia di psicologi europei per il lavoro psicosociale con le comunità (processi di riconciliazione ecc.) e per interventi individuali e di gruppo con le vittime di esperienze traumatiche. Attualmente, la richiesta di competenze psicologiche da parte delle organizzazioni governative e nongovernative è riferita sia ad interventi di progetto territoriali nei paesi in via di sviluppo che a funzioni di consulenza a progetti e supporto ai cooperanti (prevenzione del burn-out ecc.). Come noto, anche la psicologia della emergenza ha contribuito ampiamente negli ultimi tempi nella messa a punto di metodi e pratiche di intervento per la assistenza psicologica posttraumatica. Come facilmente si può immaginare, la psicologia impegnata in contesti culturali non occidentali deve potersi avvalere di pratiche davvero aggiornate, non essendo certamente riproducibili molti tradizionali modelli di presa in carico a squisita componente eurocentrica; in molte realtà non occidentali, il lavoro di comunità risponde spesso a pratiche più agevoli e proficue rispetto al solo lavoro individuale, essendo spesso ben più densa di suggestioni, dal punto di vista socioculturale, la vita sociale e collettiva. 

continua da pag. 1

Fin qui sul metodo. Per quanto attiene, invece, gli aspetti di merito tre sono i nuclei contenuti nel c.d. Decreto Bersani (oggi L. 248/06) intorno cui sviluppare alcune considerazioni:

- Abolizione tariffe minime
- Abolizione del divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni
- Riscossione compensi in denaro mediante *assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronici, salvo per importi unitari inferiori ai 100 euro.*

Sugli aspetti riguardanti temi fiscali rimando a quanto riportato come indicazioni del CNOP sul sito www.psy.it.

Da un punto di vista di politica professionale credo invece che ci sia molto da riflettere sui primi due punti.

1. Abolizione delle tariffe minime: è noto che il tariffario degli Psicologi non è ancora approdato ad una approvazione per decreto e visto che non è possibile abolire qualcosa che non esiste i nostri iscritti non hanno una ricaduta immediata sulla loro attività. Per quanto riguarda le iniziative CNOP in materia, resta aperta, ed è per noi fondamentale, la possibilità di proseguire l'iter di approvazione della nostra proposta di nomenclatore-tariffario per quanto attiene le tariffe massime. E voglio qui sottolineare quanto sia per noi di vitale importanza l'approvazione di un nomenclatore che definisca con decreto le attività riservate allo psicologo, fornendo così uno strumento in più alla lotta contro l'abusivismo professionale.

2. Pubblicità: l'esigenza di rivedere le norme sulla pubblicità era ormai largamente diffusa e da me condivisa. Abbiamo quindi calendarizzato il tema della revisione delle linee guida in tema di pubblicità, il nostro impegno sarà volto a conciliare le istanze degli iscritti e la necessaria tutela della nostra utenza che, ritengo, vada, di più che in altri settori salvaguardata dal rischio di messaggi ingannevoli, illusori, falsi. D'altra parte proprio a seguito di alcune richieste di modifica al decreto intervenute in sede di conversione in legge, il comma 1 lettera b) dell'art. 2 prevede che sia l'Ordine a svolgere la funzione di controllo e verifica del rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.

Appare evidente che sarà necessario adeguare sia il nostro Codice deontologico che l'Atto d'indirizzo del CNOP in tema di pubblicità alla L. 248/06.

Ancora, l'estate delle professioni è stata ulteriormente turbata dalla presentazione ufficiale della proposta di legge presentata dall'on. Mantini "Riforma della disciplina delle professioni intellettuali" (PdL 1216).

La proposta contiene, com'è noto, una serie di cambiamenti che riguardano il ruolo degli Ordini, il riconoscimento delle Associazioni professionali alias riconoscimento di nuove professionalità, tra le quali in particolare ci "impensieriscono", a dir poco e con ottimismo, le attività che potranno svolgere gli appartenenti a quelle associazioni professionali/professioni iscritte nel registro del CNEL.

Rileviamo che per tali associazioni è previsto un passaggio ad hoc nell'ingiustificato e a mio avviso ingiustificabile art. 40 della stessa proposta di legge, laddove è previsto che "in sede di prima attuazione ..., il Ministero per lo Sviluppo economico definisce un regime agevolato... in favore delle associazioni professionali iscritte ...alla banca dati del CNEL".

Sui temi riguardanti la riforma delle professioni sicuramente dedicheremo uno spazio ad hoc sul prossimo numero del notiziario, dando conto anche delle consultazioni previste nei prossimi mesi.

Anticipo, inoltre, che sul prossimo numero sarà data una evidenza particolare:

- alla cosiddetta *sentenza Platè* che oltre a fare chiarezza sulla competenza esclusiva dello Psicologo in materia di selezione del personale, apre nuovi e promettenti scenari per il contrasto all'abusivismo professionale;
- alla ormai annosa questione della specializzazione in *psicologia clinica*;
- al ddl presentato da L. Cancrini sulla *Psicoterapia convenzionata*.

Ad ultimo ritengo utile informare gli iscritti della recente iniziativa del Consiglio nazionale, volta a tutelare la nostra professione in relazione all'applicazione dell'art. 155-sexies della legge n. 54 del 8/2/06 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" (G.U. 1 marzo 2006, n. 50). Abbiamo predisposto ed inviato una nota ai Ministri Mastella e Bindi con la richiesta di invio di una circolare interpretativa ai presidenti dei Tribunali per chiarire che, laddove la legge parla di *esperti* cui si possono rivolgere i coniugi in fase di separazione per tentare una *mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli*, per esperti si debba intendere "professionisti Psicologi iscritti all'Albo". E con tale iniziativa riteniamo di aver reso evidente ed ufficiale la posizione che il CNOP intende assumere anche nei confronti della recente proposta di Legge d'iniziativa del deputato Bellillo "Istituzione della figura professionale del mediatore familiare".

Spero con questo editoriale e con questo primo numero di render conto almeno in parte di quelli che sono i miei obiettivi di programma per la nostra categoria professionale che nei prossimi anni intendo perseguire e che troverete più in dettaglio riportati all'interno. Ritengo che questo sia il miglior biglietto da visita che si possa presentare ai nostri iscritti e il ringraziamento migliore del CNOP a coloro che andando a votare alle ultime elezioni hanno espresso fiducia nel lavoro dell'Ordine. 